



COMUNE DI FORIO
PROVINCIA DI NAPOLI



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.115 del 21.12.2017

Art.1- Oggetto del Regolamento.....	2
Art.2 - Presupposto dell'imposta	2
Art. 3 - Soggetto attivo.....	2
Art. 4 - Soggetto passivo.....	2
Art. 5 - Esenzioni	2
Art. 6 - Misura dell'imposta.....	3
Art. 7 - Obblighi di comunicazione	3
Art. 8 - Versamenti	3
Art. 9 - Disposizione in materia di accertamento	4
Art. 10 - Sanzioni	4
Art. 11 - Riscossione coattiva	4
Art. 12 - Rimborsi	4
Art. 13 - Contenzioso	5
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali	5

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Forio nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta - campeggi, agriturismo, aree attrezzate per sosta temporanea - bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi e case private situati nel territorio del Comune di Forio nonché in imbarcazioni da diporto ormeggiate presso i concessionari di specchi acquei del porto del Comune di Forio nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno solare.

2. L'imposta si applica per un periodo massimo di sette pernottamenti consecutivi per ogni singola struttura indicata nel comma precedente.

Articolo 3

Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Forio.

Articolo 4

Soggetto passivo

Il soggetto passivo dell'Imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive, nelle imbarcazioni da diporto, case private di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe comunale di Forio.

Articolo 5

Esenzioni

Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno le seguenti categorie:

- a. minori di età;
- b. gli appartenenti alle forze dell'ordine in servizio nel nostro territorio inviati dalle Autorità di Polizia per potenziare organico in considerazione dell'afflusso turistico;
- c. le persone ospitate gratuitamente in relazione alle iniziative patrocinate dal Comune con collaborazione delle associazioni di categoria;
- d. i soggetti con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento erogato da INPS e INAIL e relativo accompagnatore previa documentazione da rilasciare in copia alla struttura ricettiva.

Articolo 6

Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché dal conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione

I gestori delle strutture ricettive ed i concessionari degli specchi acquei del porto del Comune di Forio sono tenuti ad informare, in appositi spazi e sui propri siti informatici, gli ospiti delle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive ed i concessionari degli specchi acquei del porto del Comune di Forio sono tenuti a dichiarare all'Ufficio Tributi, il numero di soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese nonché il relativo periodo di permanenza con indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento con le allegate certificazioni.

Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi, si considera il mese in cui il soggetto deve effettuare il versamento.

Articolo 8

Versamenti

I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al concessionario dello specchio acqueo e/o al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Questi provvedono alla riscossione della stessa, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Forio.

Il concessionario dello specchio acqueo e il gestore della struttura ricettiva riversa al Comune di Forio gli importi riscossi, entro il giorno quindici del mese successivo a quello nel corso del quale ha incassato le somme, con una delle seguenti modalità mediante pagamento tramite il sistema bancario sul conto corrente di Tesoreria Comunale.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

Il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ai soggetti passivi nonché ai concessionari degli specchi acquei e gestori della struttura ricettiva, l'esibizione ed il rilascio di atti e documenti nonché la compilazione di questionari ed ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale. I soggetti passivi, i concessionari degli specchi acquei e gestori delle strutture ricettive devono ottemperare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Comune può, altresì, effettuare accessi sia direttamente presso i soggetti passivi di cui all'art. 4, che presso le strutture di cui all'art.2 del presente regolamento tramite il personale dipendente, Polizia Municipale ed anche a mezzo di personale dipendente autorizzato dai soggetti affidatari di cui agli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 previa comunicazione da notificare almeno cinque giorni prima della data dell'accesso.

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, comprese le facoltà di sottoscrivere, tra l'altro, richieste, questionari, preavvisi di accesso, avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento e provvedimenti di rimborso, competono al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi Locali.

In ogni caso, non si fa luogo ad accertamento per importi complessivi dell'imposta pari o inferiori ad euro quindici.

Articolo 10

Sanzioni

Le violazioni di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.000,00

euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 11

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dalla normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi su richiesta o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e deve essere prodotta entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento. Il Comune provvede a riconoscere il rimborso con provvedimento da adottare entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici

Articolo 13

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie al sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2017.